



Sommario

Le nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari..... 1

SPECIALE FISCO

L'articolo 62 della legge n. 27 del 24 marzo 2012

Le nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari

Il 17 luglio 2012 è stato predisposto da parte del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il Decreto Interministeriale applicativo dell'art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Il testo del Decreto Interministeriale risulta ora trasmesso al Consiglio di Stato. L'art. 62 secondo le dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura *“ha introdotto norme di trasparenza all'interno della filiera agro alimentare, con contratto scritto e tempi di pagamento certi per le merci, in modo da sostenere la crescita del comparto eliminando alcune storture del sistema che si traducevano in un peso ed un costo per troppi agricoltori ed imprenditori”*.

E' noto che, soprattutto i produttori agricoli (quindi le imprese agricole e i coltivatori diretti), ma anche le piccole e medie imprese agroalimentari sono schiacciate dal forte potere contrattuale dei loro clienti intermedi. Per esempio la percentuale del prezzo finale pagata al dettagliante dall'acquirente – consumatore finale che serve a remunerare l'agricoltore che ha prodotto il bene acquistato varia fra il 7 ed il 14% (dati ISMEA 2010) e spesso non riesce a rappresentare per questo un compenso equo che copra i costi sostenuti e generi un guadagno congruo. Questo discorso vale soprattutto per i prodotti agricoli acquistati dal consumatore nei punti vendita della grande distribuzione organizzata e per quelli acquistati da dettaglianti che si riforniscono da grossisti. Il discorso vale anche per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari trasformati.

L'art. 62 del DL 1/2012 cerca inoltre, d'intervenire sul grave problema rappresentato dalle dilazioni di pagamento con cui vengono pagati i produttori. E' noto, infatti, che soprattutto le catene della grande distribuzione e le loro centrali di acquisto spesso pagano i fornitori con dilazioni fino a dodici mesi ed anche oltre. In questo modo, incassano subito i ricavi delle loro vendite, ottenendo grossi vantaggi finanziari a spese dei fornitori.

La ratio della norma

La ratio della nuova disciplina è quella di realizzare nelle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari principi di:

- Trasparenza;
- Correttezza;
- Proporzionalità;
- Reciproca corresponsività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

I profili salienti dell'art. 62 della Legge 27/2012 attengono alla:

- a) obbligatorietà della forma scritta;

b) obbligatorietà della indicazione nel contratto:

- della durata;
- delle quantità;
- delle caratteristiche del prodotto venduto;
- del prezzo;
- delle modalità di consegna e di pagamento.

Tali elementi ove carenti, determinano **la nullità assoluta del contratto** di cessione dei prodotti agricoli o agro alimentari, in relazione all'art. 1325 C.C.;

c) divieto di pratiche commerciali scorrette;

d) termini afferenti il pagamento dei corrispettivi.

Ambito di applicazione. L'articolo 2 del decreto interministeriale individua i prodotti agricoli e alimentari:

- *“a) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”;*
- *“b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002”.*

Dalla individuazione dei prodotti, si presume che saranno assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 62 tutti gli operatori della filiera agro-alimentare.

Vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 62:

- le cessioni/conferimenti afferenti i prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative (di cui all'art. 1, comma 2° del Dlgs n. 228/2001), se gli imprenditori risultano soci di tali cooperative;
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori (di cui al Dlgs n. 102/2005), se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
- i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici (di cui all'art. 4 Dlgs n. 4/2012);
- le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantane, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Forma del contratto. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono:

- essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta; assumono valenza di forma scritta qualsiasi comunicazione scritta trasmessa in “forma elettronica” o a “mezzo telefax”, anche “priva di sottoscrizione” avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari;
- indicare a pena di nullità: la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. In particolare, gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti nei contratti od accordi di cui all'art. 2 comma 1° lettera l) e m): contratti quadro, accordi quadro, contratti base, accordi conclusi anche a mezzo di centrali di acquisto, accordi interprofessionali, ovvero nei conseguenti documenti
 - contratti di cessione dei prodotti,
 - documenti di trasporto o di consegna o fattura,
 - ordine di acquisto – con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti,a condizione che tali contratti od accordi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti od accordi.

Il comma 4 dell'art. 3 del Decreto Interministeriale in relazione agli elementi essenziali di cui all'art. 62, 1° comma, consente che gli stessi possano essere contenuti negli scambi di comunicazioni o di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.

I documenti di trasporto o di consegna dei prodotti, nonché le fatture, ove integrati con tutti gli elementi essenziali del contratto di cessione richiesti dall'art. 62, 1° comma (tranne che non siano riconducibili ai contratti quadro, o accordi quadro, o contratti di base, o contratti conclusi a livello di centrali di acquisto), assolvono gli obblighi dell'art. 62 e devono riportare la seguente dicitura: *“Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, 1° comma del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27”.*

Divieto di pratiche commerciali scorrette. E' fatto divieto di pratiche sleali, come identificate dalla Commissione Europea e approvate il 29/11/2011 allegate al Decreto Interministeriale 17/07/2012:

- d'imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali (ovvero non dipendenti direttamente dal contratto medesimo) e retroattive;
- di applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- di subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- di conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- d'adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Termini di pagamento. Il Decreto indica i termini di pagamento e della fatturazione. A tal fine si evidenzia che:

- la decorrenza dei termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura;
- c'è l'obbligo di fatture separate se le cessioni sono da assoggettate a differenti termini di pagamento (30/60 gg);
- per la determinazione degli interessi per ritardato pagamento si considera: la data di ricevimento fattura (a mano e/o raccomandata a.r. e/o pec e/o mezzo equivalente previsto da normativa fiscale). Se vi è incertezza sulla data di ricevimento della fattura, si assume per la determinazione degli interessi la data di consegna dei prodotti;
- per la cessione dei prodotti alcolici si fa salvo l'art. 22 Legge 28/1999.

Il pagamento del corrispettivo è fissato in:

- **30 giorni** per le **merci deperibili**;
- **60 giorni** per le **altre merci**,

con decorrenza del termine dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e con automatica decorrenza (in caso del mancato pagamento nei termini innanzi indicati) degli interessi immediatamente dal giorno successivo alla scadenza senza necessità di costituzione in mora.

Il saggio da applicare è quello legale (dal 1/1/2012 pari a 2,5%) **maggiorato inderogabilmente** di ulteriori due punti percentuali (la norma in questione abroga espressamente i commi 3 e 4 del Dlgs n. 231/2002 relativi agli interessi di mora sulle transazioni commerciali tra imprenditori).

Ai fini della normativa in esame sono considerati prodotti o merci deperibili:

- i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- i prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche previste dal decreto;
- tutti i tipi di latte.

Sanzioni. Il decreto demanda alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) la vigilanza in merito al rispetto della normativa nonché il potere di irrogare sanzioni.

Tale organismo vede quindi ampliate le proprie competenze con il potere di intervenire "*d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato*".

Salvo che il fatto non costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni:

- il contraente (ad eccezione del consumatore finale), che contravviene all'obbligo di stipula del contratto nelle forme previste, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione;
- il contraente (ad eccezione del consumatore finale), che attui pratiche commerciali scorrette come sopra delineate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro

3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti;

- il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. A ciò ovviamente si sommano gli interessi di mora a favore del creditore.

Entrata in vigore. La normativa di cui all'art. 62 si applica, per i nuovi contratti, a far tempo dal 24 ottobre 2012.

Tuttavia occorre specificare alcuni casi di applicazione differita dell'entrata in vigore della normativa:

- per i contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012 la normativa si applica da tale data per i soli requisiti del 1° comma dell'art. 62 (ossia forma scritta e condizioni essenziali) e vi deve essere l'adeguamento non oltre la data del 31 dicembre 2012;

- ove esistano contratti stipulati in presenza di norme comunitarie, da cui discendano termini per la stipula dei contratti stessi precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva con la nuova normativa.

In ogni caso le disposizioni contenute nell'art. 62, commi 2° (divieti) e 3° (termini di pagamento) si applicano a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012 (fatte salve eventuali modifiche da parte del Consiglio di stato o ulteriori interventi normativi da parte del legislatore).

L'archivio dei precedenti numeri di "Impresa Agricola news" è disponibile all'indirizzo <http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm>

Ricevere gratuitamente "Impresa Agricola news" è semplice: basta inviare una e-mail all'indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.

Impresa Agricola News

Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006

Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica

Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano

Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it

direttore editoriale: *Mario Lanzi* - direttore responsabile: *Mario Lanzi*

I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l'invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura